



# COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248 del 06/12/2023

COPIA

<b>OGGETTO:</b>	A.S.D. CITTÀ DI FORMIA CALCIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO INDIRETTO STAGIONE CALCISTICA 2023/2024- ATTO DI INDIRIZZO
-----------------	---

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:43** nella **Casa Comunale** la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TADDEO GIANLUCA	Si	
VICESINDACO/ASSESSORE	VALERIO GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	NERVINO ROSITA	Si	
ASSESSORE	PAPA FABIO	Si	
ASSESSORE	TRAVERSI FRANCESCO	Si	
ASSESSORE	ZANGRILLO ELEONORA	Si	
ASSESSORE	ANASTASIO PUGLIESE MARCELLO		Si
ASSESSORE	BONELLI LUIGIA	Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Marina Saccoccia**, incaricato della redazione del verbale di seduta.

Il **Presidente dott. Gianluca Taddeo**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	06/12/2023	f.to ROSSI DANIELE
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	06/12/2023	f.to ROSSI DANIELE

Su proposta/indirizzo dell'Assessore Avv. Fabio Papa con delega allo sport, gestione e bandi impianti sportivi, affidamento palestre extra scolastiche;  
il Dirigente del Settore "Economico-Finanziario, Entrate e Patrimonio" dott. Daniele Rossi:

**Premesso che:**

- il Comune di Formia è istituzionalmente impegnato nelle attività di promozione e valorizzazione dello sport come stimolo per l'aggregazione delle persone e per la diffusione di valori utili alla crescita dell'individuo e dell'intera comunità;
- l'A.S.D. Città di Formia Calcio con sede legale in Via degli Aranci, 41 – 04023 Formia (LT) – CF: 90080240592, Sezione Affiliazione F.I.G.C. n. 922737 ha richiesto l'utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Formia denominato "Washington Parisio" sito in località Maranola per l'effettuazione dei vari allenamenti della 1ª squadra iscritta al campionato di eccellenza ed eventuali allenamenti/raduni/open day di tutto il settore giovanile;
- il detto impianto è sede, durante la stagione sportiva, delle partite casalinghe del campionato di Eccellenza dell'A.S.D. Città di Formia Calcio, la maggiore Associazione calcistica cittadina;
- l'A.S.D. Città di Formia Calcio utilizza l'impianto in argomento, tra l'altro, anche per la preparazione della Prima Squadra;
- presso l'impianto sportivo "Washington Parisio" sono presenti trofei e coppe riferite alla storia calcistica della Città di Formia;

**Considerato che:**

- è obiettivo dell'Amministrazione supportare l'attivismo delle associazioni, con particolare riferimento al mondo delle sport, perché le loro iniziative concorrano all'interesse pubblico di favorire l'incontro tra le persone e diffondere pratiche di vita fisiologiche e funzionali al conseguimento del loro benessere psico-fisico;
- l'Associazione in parola consente una visibilità alla Città per la risonanza sui mass media degli incontri di calcio che per l'ospitalità ai numerosi tifosi delle squadre ospiti;
- i risultati conseguiti fino ad oggi rappresentano un merito per l'intera collettività oltre che un importante momento di aggregazione sociale;

**Atteso** che l'A.S.D. Città di Formia Calcio, nell'evidenziare le notevoli difficoltà organizzative e finanziarie relative alla gestione dell'attività che coinvolge a vario titolo tantissimi giovani, ha rappresentato la necessità di un apporto a sostegno dell'attività agonistica svolta;

**Dato atto** che la società calcistica non persegue fini di lucro ed ha come scopo sociale l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e preparazione nella disciplina sportiva calcistica;

**Atteso** che l'Amministrazione comunale intende confermare uno storico impegno alla promozione dello sport affinché si promuova il nome della Città e della comunità locale, mediante un opportuno sostegno alla A.S.D. Città di Formia Calcio, perché la suddetta società sportiva in riferimento alla prima squadra iscritta al campionato di eccellenza possa disputare gli incontri di calendario programmati per la stagione calcistica 2023/2024, ivi comprese tutte le fasi di allenamento, partite di campionato e di incontri amichevoli e di coppa stabiliti;

**Viste:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 14.04.2023 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale- bilancio 2023-2025";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2023 avente ad oggetto "Approvazione di Bilancio di previsione 2023/2025".

**Dato atto** che le sopracitate Deliberazioni non prevedono una tariffa *ad hoc* per le diverse tipologie di utilizzo del detto impianto o esenzioni per diverse classificazioni di squadre e campionati;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale per la "Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a terzi" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 01.03.1991;

**Visti:**

- la direttiva del Segretario Generale di cui al prot. n.47490 del 12.10.2018 avente ad oggetto “Concessione a terzi di sovvenzioni, contributi, sussidi e provvidenze finanziarie”;
- che in tema di “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, viene dettata una disciplina che ha valenza di principio generale dell’ordinamento giuridico laddove viene stabilito che *“le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni”*;
- la legge sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990 ed in particolare l’art. 12, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, che al primo comma stabilisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*; il secondo comma, poi, aggiunge che *“l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*;
- l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 che in materia di obblighi di trasparenza previsti dall’art. 12 della legge n. 241/1990, stabilisce l’esigenza di una pubblicità *erga omnes*, nei limiti ivi indicati: esigenza che si ricollega alla verifica prioritaria nell’ambito del Piano anticorruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

**Richiamato** il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

**Visto**, in particolare, l’art. 6, comma 9 del citato D.L. n. 78/2010, come convertito nella predetta legge n. 122/2010, il quale prevede come, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

**Visti**, in conseguenza delle incertezze interpretative emerse circa la corretta portata ed applicazione del citato disposto, i principi affermati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, in sede di richiesta di parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 05/06/2003 n. 131;

**Richiamati**, in particolare:

- a) il parere n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia che con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contribuzioni in favore dell’associazionismo privato è stata ritenuta detta facoltà pienamente legittima allorquando l’attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto, rientri, in senso lato, nelle competenze dell’ente locale che la esercita direttamente e/o in via mediata attraverso soggetti terzi, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Codella Costituzione, motivando il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità istituzionali;
- b) il parere n. 160 del 29.03.2011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia con il quale, è stato ritenuto che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra l’altro, la concessione di contributi per manifestazioni a carattere socio - culturale;
- c) il parere n. 11 del 21.02.2011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Liguria con il quale, sono state ritenute ammissibili le contribuzioni a favore di soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionale dell’ente locale;

**Considerato** che sulla base dei richiamati pronunciamenti, ritiene la concessione del contributo *de quo* pienamente conforme alla norma, e ciò per le seguenti ragioni di diritto:

1) l'art. 3, comma 3 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", espressamente prevede che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Il successivo comma 4 prevede, altresì, come i comuni possono svolgere le proprie funzioni e attività, sulla base del principio di sussidiarietà, avvalendosi della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

2) l'art. 15 comma 3 dello Statuto Comunale stabilisce che *"Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori: sociale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, del patrimonio storico-archeologico-artistico, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli nonché ogni altra forma di associazione che, ispirandosi a valori laici o religiosi, persegua fini a carattere umanitario e ne facilita l'esercizio"*;

**Ritenuti** sussistenti, in pieno, i presupposti sopra descritti, in considerazione del fatto che la locale squadra di calcio, attraverso la pratica sportiva, di fatto incentiva e favorisce forme di aggregazione sociale tra i cittadini;

**Rilevato**, pertanto, che questa Amministrazione Comunale, in considerazione dell'enorme valenza sociale dell'attività di cui sopra, si prefigge lo scopo di favorire l'aggregazione positiva e formativa tra i giovani della nostra comunità;

**Tenuto conto**, inoltre, che l'attività sportiva, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore sportivo, quale corollario fondamentale del diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione;

**Rilevato** che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;

**Ribadito** che il contributo, che si intende concedere, è finalizzato a consentire un'attività, quale quella calcistica, in diretto favore della collettività e della cittadinanza, e non a promuovere l'immagine del Comune.

**Ritenuto** pertanto di dover concorrere assieme all'Associazione in argomento a sostenere gli sforzi, finanziari e non che si rendono necessari per una dignitosa presenza della squadra di calcio della Città nella categoria di appartenenza(Eccellenza) mediante il riconoscimento di interventi indiretti;

**Ritenuto**, pertanto, di stabilire quale atto di indirizzo per la concessione di benefici a favore dell'A.S.D. Città di Formia Calcio per l'utilizzo dell'impianto sportivo denominato "Washington Parisio" sito in località Maranola:

- 1) l'esenzione dal pagamento delle tariffe per la prima squadra iscritta al campionato di eccellenza riferita agli incontri di calendario programmati per la stagione calcistica 2023/2024, ivi comprese tutte le fasi di allenamento esplicitate nel programma già in vigore, partite di campionato e di incontri amichevoli e di coppa stabiliti;
- 2) l'utilizzo esclusivo di taluni locali ubicati presso l'impianto sportivo in argomento e segnatamente:
  - n. 1 locale ove sono presenti trofei e coppe riferite alla storia calcistica della Città di Formia;
  - n. 1 spogliatoio ufficiale della prima squadra;
  - n. 1 spogliatoio denominato "Ospiti";
  - n. 1 vano lavanderia;
- 3) l'utilizzo della lavatrice presente presso l'impianto sportivo, previa installazione di un autonomo contatore, per la stagione calcistica 2023/2024 con il pagamento a cura dell'ASD in parola per l'importo superiore ad € 1.000,00;

**Dato atto** che tali concessioni generano un contributo economico indiretto a favore dell'A.S.D. Città di Formia Calcio;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

*le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e la stessa ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e smi;*

1. **di stabilire** quale atto di indirizzo per la concessione di benefici a favore dell'A.S.D. Città di Formia Calcio per l'utilizzo dell'impianto sportivo denominato "Washington Parisio" sito in località Maranola:
  - a) l'esenzione dal pagamento delle tariffe per la prima squadra iscritta la campionato di eccellenza riferita agli incontri di calendario programmati per la stagione calcistica 2023/2024, ivi comprese tutte le fasi di allenamento esplicitate nel programma già in vigore, partite di campionato e di incontri amichevoli e di coppa stabiliti;
  - b) l'utilizzo esclusivo di taluni locali ubicati presso l'impianto sportivo in argomento e segnatamente:
    - n. 1 locale ove sono presenti trofei e coppe riferite alla storia calcistica della Città di Formia;
    - n. 1 spogliatoio ufficiale della prima squadra;
    - n. 1 spogliatoio denominato "Ospiti";
    - n. 1 vano lavanderia;
  - c) l'utilizzo della lavatrice presente presso l'impianto sportivo, previa installazione di un autonomo contatore, per la stagione calcistica 2023/2024 con il pagamento a cura dell'ASD in parola per l'importo superiore ad € 1.000,00;
2. **di dare mandato al** Dirigente del Settore "Economico-Finanziario, Entrate e Patrimonio" di adottare gli atti di competenza necessari all'attivazione degli adempimenti conseguenti a quanto con il presente deliberato;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

- esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra,

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

#### **Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 - T.U.E.L.;
  - lo Statuto comunale;
  - il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
  - il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Con votazione favorevole palesemente resa

#### **DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
**"A.S.D. CITTÀ DI FORMIA CALCIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO INDIRETTO STAGIONE CALCISTICA 2023/2024- ATTO DI INDIRIZZO"**

**successivamente**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 -T.U.E.L.;  
ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo stante la necessità dell'attivazione delle procedure;  
Con votazione favorevole palesemente resa

#### **DICHIARA**

il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**



Letto, approvato e sottoscritto:

**II SINDACO**  
f.to dott. Gianluca Taddeo

**II SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott.ssa Marina Saccoccia

---

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

La deliberazione n. 248 è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 06/12/2023 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*Formia, li 06/12/2023*

**II SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott.ssa Marina Saccoccia

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si certifica che copia del presente Verbale è stato pubblicato il giorno 15/12/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to Dott.ssa Ernestina TAGLIALATELA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa diverrà esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

*Formia, li 15/12/2023*

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to Dott.ssa Ernestina TAGLIALATELA

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

La presente deliberazione è trasmessa contestualmente alla pubblicazione all'Albo ai Capigruppo Consiliari.

*Formia lì, 15/12/2023*

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Dalla residenza comunale, lì **15/12/2023**

**Il Segretario Comunale**  
*dott.ssa Marina Saccoccia*